

ordine

architetti

pianificatori, paesaggisti
e conservatori / Torino



MG/fl 588

Spettabili
Enti e Amministrazioni Pubbliche
dell'Area Metropolitana di Torino
Loro sedi

Torino, 7 febbraio 2018

Oggetto: Richiesta di prestazioni professionali gratuite o a fronte di onorari sottostimati - osservazioni

Spettabile Amministrazione,
questo Ordine desidera richiamare l'attenzione sul preoccupante fenomeno, a cui si assiste da tempo, avente ad oggetto l'emanazione di bandi pubblici che prevedono la richiesta di prestazioni professionali in cambio di un compenso fortemente sottostimato o addirittura inesistente.

Riteniamo che l'Ordine e le Amministrazioni pubbliche abbiano quali obiettivi comuni tanto la qualità dell'opera quanto quella della prestazione professionale. Si tratta di obiettivi che devono perseguire sia i funzionari tecnici dipendenti dell'Amministrazione sia i liberi professionisti.

La normativa in vigore in materia di contratti pubblici è contraria alla prassi di cui all'oggetto.

Il Codice dei Contratti (d. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016), ad esempio, recita:

* all'art. 24, co. 8: *"Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti, quale criterio o base di riferimento ai fini importo da porre a base di gara dell'affidamento (...)";*

* all'art. 24, co. 8-bis: *"Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e*

Ordine Architetti / Torino
via Giolitti 1 – 10123 Torino
T +39 011 546975
F +39 011 537447
architettitorino@awn.it
www.oato.it

Ente di diritto pubblico istituito
con Legge 24 giugno 1923, n. 1395

delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata (...);

* all'art. 24, co. 8-ter: "Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso(...)";

Il decreto correttivo del Codice dei Contratti (d. lgs. 56/2017) in vigore dal 20.05.2017 ha previsto che i parametri per le prestazioni professionali previsti dal Dm 17 giugno 2016 siano vincolanti per le stazioni appaltanti nella definizione dell'importo dell'incarico da porre a gara ovvero da conferire con incarico diretto nei casi consentiti dalla legge.

Si aggiunga che la Legge di Bilancio 2018, sulla scorta e in rafforzamento di quanto previsto dal decreto correttivo testé citato, impegna tutte le amministrazioni pubbliche e i c.d. "clienti forti", seppur privati, all'applicazione dei parametri previsti per ciascuna categoria professionale nell'intento di garantire che il compenso sia proporzionato alla quantità e alla qualità dell'attività professionale prestata

Il Codice Civile, all'art. 2233 (Compenso) recita:"(...) la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione".

L'Ordine scrivente, dunque, quale ente posto a tutela degli interessi della categoria professionale, è disponibile, senza ignorare i limiti economici imposti all'azione delle Amministrazioni, a fornire il supporto necessario al raggiungimento di obiettivi di qualità da parte di tutti i professionisti coinvolti, funzionari dipendenti e liberi professionisti, garantendo altresì agli uni e agli altri il riconoscimento di un equo compenso per le prestazioni svolte.

Tutto quanto sopra lo si propone anche a tutela degli interessi facenti capo all'intera collettività.

Lieti di ricevere un positivo riscontro, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Presidente
Arch. Massimo Giuntoli

